

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 21/2019

Genova, 29/07/2019

Oggetto: DECRETO CRESCITA - LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stata pubblicata, sul S.O. n. 26 della G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, la L. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), riguardante le misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Tra le principali misure per il lavoro si segnalano:

- semplificazione ed estensione dell'agevolazione legata al c.d. rientro dei cervelli;
- l'introduzione del nuovo istituto del contratto di espansione (per le imprese con più di 1.000 dipendenti);
- esonero contributivo per l'assunzione di giovani diplomati per le aziende che finanziano la qualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Finanziamento revisione tariffe Inail dall'anno 2023

<u>Articolo</u> <u>3-sexies</u>	<p>In occasione della conversione in legge, ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi Inail operata nel corso del 2019 in linea con l'articolo 1, <u>comma 1121</u>, L. 145/2018, sono state ridefinite le coperture finanziarie fino al 2031.</p> <p>Inoltre, con la legge di conversione sono state abrogate le seguenti disposizioni, sempre introdotte dall'articolo 1, <u>comma 1126</u>, L. 145/2018, riportando il testo delle seguenti norme alla versione precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">• risarcimento responsabilità civile del datore di lavoro (articolo 10, commi 6, 7 e 8, D.P.R. 1124/1965);• prestazioni Inail e diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili (articolo 11, comma 1, D.P.R. 1124/1965);• diritto di surroga (articolo 142, comma 2, D.Lgs. 209/2005).
------------------------------------	---

Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi

<u>Articolo</u> <u>4-bis</u>	<p>Al fine di semplificare i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, si prevede che gli uffici non possano richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.</p> <p>Inoltre, è stato modificato il calendario per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi: la scadenza ora è fissata al 30 novembre (in luogo del 30 settembre), ovvero 11 mesi (in luogo di 9 mesi) successivo a quello di chiusura del bilancio per le persone giuridiche.</p>
---------------------------------	--

Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

<u>Articolo</u> <u>4-ter</u>	<p>Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali sia stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere.</p> <p>Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.</p> <p>L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.</p> <p>L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.</p>
---------------------------------	---

Conoscenza degli atti e semplificazione

<u>Articolo</u> <u>4-septies</u>	<p>Mediante modifica dello Statuto del Contribuente (<u>articolo 6</u>, L. 212/2000) viene previsto che l'Amministrazione finanziaria deve garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.</p> <p>Si specifica, inoltre, che i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia</p>
-------------------------------------	--

	tributaria, così da garantire che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
--	--

Rientro dei cervelli

<u>Articolo 5</u>	<p>Il Decreto Crescita introduce le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è formalmente precisato che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente; • l’esenzione aumenta dal 50% al 70% del reddito prodotto; • il periodo all’estero precedente al trasferimento in Italia deve essere di 2 periodi d’imposta e non più di 5; • si richiede che l’attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” in Italia, ma non anche per un datore di lavoro italiano in virtù di un contratto di lavoro “italiano”; • non è più richiesta l’appartenenza per i soggetti agevolabili alla categoria di ruoli direttivi ovvero al possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
-------------------	--

Disposizioni in materia previdenziale

<u>Articolo 16-quinquies</u>	<p>In sede di conversione in legge, sono state introdotte le seguenti misure di carattere previdenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo e stralcio per le Casse professionali: si applica ai debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali, solo previe apposite delibere delle medesime Casse; • l’Inpgi è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.
------------------------------	---

Contratto di espansione

<u>Articolo 26-quater</u>	<p>In sede di conversione in legge, mediante l’aggiunta dell’articolo 26-quater (che riscrive completamente l’articolo 41, D.Lgs. 148/2015 sui contratti di solidarietà espansiva) viene introdotto nel nostro ordinamento il contratto di espansione, accordo collettivo da sottoscrivere in sede governativa con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.</p> <p>Il nuovo istituto interessa soltanto le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, coinvolte in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportino, in tutto o in parte, una strutturale</p>
---------------------------	--

modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità.

Il contratto, qualificato di natura gestionale, deve contenere:

- a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- b) la programmazione temporale delle assunzioni;
- c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44, D.Lgs. 81/2015;
- d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dall'articolo 41, comma 5, D.Lgs. 148/2015.

Qualora risultasse necessario un intervento straordinario di cassa integrazione, si prevede che possa essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015.

Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

Nel caso in cui vi fossero lavoratori coinvolti a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante, comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare di tale indennità, è consentita una riduzione oraria media non superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Bonus Sud dal 1° gennaio al 30 aprile 2019

<u>Articolo</u> <u>39-ter</u>	<p>Il Decreto Crescita estende anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 il <i>Bonus Sud</i>: si ricorda, infatti, che il decreto Anpal n. 178/2019 limitava i suoi effetti alle assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il <i>Bonus Sud</i> opera per le assunzioni di soggetti disoccupati, che, al momento dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero, in assenza del requisito anagrafico, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.</p>
----------------------------------	---

Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45

<u>Articolo</u> <u>40</u>	<p>È concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di 6 mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte-Ravenna dal Km 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.</p>
------------------------------	--

Pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto

<u>Articolo</u> <u>41-bis</u>	<p>È stata estesa anche ai lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta la possibilità di conseguire una pensione di inabilità, ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.</p> <p>Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità.
----------------------------------	--

Esonero contributivo giovani diplomati

<u>Articolo 49-bis</u>	<p>Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.</p> <p>L'incentivo contributivo può essere riconosciuto soltanto se le erogazioni liberali, effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili, riguardano le seguenti tipologie di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie; c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; d) attrezzature e dispositivi <i>hardware</i> e <i>software</i> per la didattica. <p>L'incentivo è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.</p> <p>Con decreto saranno definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali e la misura dell'incentivo, sulla base di criteri di proporzionalità.</p>
------------------------	--

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l'argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**